



ENTE: **COMUNITÀ MONTANA “BUSSENTO – LAMBRO E MINGARDO” – C.F. 04672600659**

TIPOLOGIA ATTO:

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 20 del 07 settembre 2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 19 del 11 luglio 2019

INDICE

Titolo I - PRINCIPI

Capo I - Elementi costitutivi

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Denominazione, natura giuridica e ruolo
- Articolo 3 - Territorio e sede
- Articolo 4 - Albo pretorio e sito web istituzionale
- Articolo 5 - Sigillo, stemma e gonfalone

Capo II - Attribuzioni

- Articolo 6 - Assetto funzionale
- Articolo 7 - Finalità ed obiettivi
- Articolo 8 - Programmazione e cooperazione interistituzionale

Titolo II - ORGANI POLITICI

- Articolo 9 - Articolazione degli organi

Capo I - Il consiglio generale

- Articolo 10 - Definizione, ruolo e sede delle riunioni
- Articolo 11 - Composizione e durata
- Articolo 12 - Competenze
- Articolo 13 - Regolamento per il funzionamento del consiglio generale
- Articolo 14 - Seduta d'insediamento – Consigliere anziano
- Articolo 15 - Funzionamento
- Articolo 16 - Ordine del giorno
- Articolo 17 - Votazioni e verbalizzazione

Capo II - Commissioni e gruppi consiliari

- Articolo 18 - Commissioni consiliari
- Articolo 19 - Commissioni Speciali
- Articolo 20 - Diritti dei consiglieri generali
- Articolo 21 - Gruppi Consiliari e Capigruppo
- Articolo 22 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei consiglieri

Capo III - Giunta esecutiva

- Articolo 23 - Definizione
- Articolo 24 - Elezione, composizione e surroga
- Articolo 25 - Mozione di sfiducia
- Articolo 26 - Revoca degli assessori
- Articolo 27 - Durata in carica e surrogazione
- Articolo 28 - Competenze
- Articolo 29 - Funzionamento

Capo IV - Presidente

- Articolo 30 - Definizione
- Articolo 31 - Elezione e durata in carica
- Articolo 32 – Attribuzioni
- Articolo 33 - Dimissioni

Capo V - Conferenza dei sindaci

- Articolo 34 - Definizione e ruolo

Titolo III - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I - Tecnostrutture

- Articolo 35 - Assetto organizzativo
- Articolo 36 - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- Articolo 37 - Rapporti tra organi politici e direzione
- Articolo 38 - Segretario generale
- Articolo 39 - Responsabili dei servizi
- Articolo 40 - Sostituzioni

- Articolo 41 - Responsabilità
- Articolo 42 - Specifiche professionalità e incarichi a contratto
- Capo II - Staff generale di coordinamento**
- Articolo 43 - Conferenza di direzione
- Articolo 44 - Attribuzioni

Titolo IV - STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I - Programmazione e cooperazione

- Articolo 45 - Obiettivi della programmazione e della cooperazione
- Articolo 46 - Documenti programmatici
- Articolo 47 - Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico
- Articolo 48 - Programmi annuali operativi di attuazione
- Articolo 49 - Servizi e funzioni comunali gestite in forma associata

Capo II - Servizi pubblici e forme associative

Sezione I - Servizi pubblici

- Articolo 50 - Forme di gestione dei servizi pubblici
- Articolo 51 - Gestione in economia
- Articolo 52 - Azienda speciale
- Articolo 53 - Istituzione
- Articolo 54 - Concessione a terzi
- Articolo 55 - Società di capitali
- Articolo 56 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

Sezione II - Forme associative

- Articolo 57 - Collaborazione con altri enti ed organismi pubblici
- Articolo 58 - Convenzioni
- Articolo 59 - Consorzi
- Articolo 60 - Accordi di programma
- Articolo 61 - Rapporti con gli altri Enti Pubblici territoriali
- Articolo 62 - Adesione all'UNCCEM

Titolo V - DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - Individuazione dei diritti

- Articolo 63 - Diritti

Capo II - Garanzie e strumenti

- Articolo 64 - Diritto all'informazione
- Articolo 65 - Diritto di uguaglianza ed imparzialità
- Articolo 66 - Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo
- Articolo 67 - Diritti di consultazione e controllo sociale

Titolo VI - FINANZA E CONTABILITA'

Capo I - La gestione economica e finanziaria

- Articolo 68 - Entrate
- Articolo 69 - Ordinamento finanziario e contabile
- Articolo 70 - Tesoriere

Capo II - Il controllo finanziario e contabile

- Articolo 71 - Revisione economico-finanziaria
- Articolo 72 - Controlli interni di gestione
- Articolo 73 - Patrimonio della comunità montana

Titolo VII - FUNZIONE NORMATIVA

Capo I - Statuto

- Articolo 74 - Caratteri e contenuti
- Articolo 75 - Interpretazione
- Articolo 76 - Modifiche e abrogazioni

Articolo 77 - Pubblicazione

Capo II - Regolamenti

Articolo 78 - Caratteri e materie

Articolo 79 - Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

Articolo 80 - Interpretazione

Capo III - Atti amministrativi

Articolo 81 - Forma

Articolo 82 - Deliberazioni degli organi collegiali

Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 83 - Entrata in vigore dello statuto

Articolo 84 - Norma di rinvio

Articolo 85 - Norme transitorie

Articolo 86 - Norma finale

Titolo I PRINCIPI

Capo I Elementi costitutivi

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto, con il termine:

- a. “comunità montana” s’intende la comunità montana “Bussento – Lambro e Mingardo”;
- b. “comuni membri” s’intendono i comuni di Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle Bulgheria, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Mauro La Bruca, Torraca, Torre Orsaia e Tortorella;
- c. “comuni aggregati” s’intendono, oltre ai comuni membri, i comuni di Alfano, Ascea, Camerota, Centola, Ispani, Pisciotta, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Sapri e Vibonati;
- d. “testo unico” s’intende il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- e. “legge sulla montagna” s’intende la legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche;
- f. “legge istitutiva” s’intende la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche;
- g. “ordinamento sul pubblico impiego” s’intende il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
- h. “legge regionale” s’intende la legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, siccome modificata con la legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20, nonché le leggi regionali attuative dell’articolo 27 del testo unico e loro eventuali modifiche.

Articolo 2

Denominazione, natura giuridica e ruolo

1. Tra i comuni membri è costituita la comunità montana “Bussento – Lambro e Mingardo”, che è un ente locale sovracomunale dotato di autonomia statutaria nell’ambito delle leggi statali e regionali.

2. Con l’entrata in vigore del presente Statuto, la comunità montana assumerà la denominazione definitiva di “Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo”.

3. La comunità montana promuove, programma ed attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

Articolo 3

Territorio e sede

1. Il territorio della comunità montana coincide interamente con i territori dei comuni membri.

2. La comunità montana ha la propria sede a Futani. Per ottimizzare la strutturazione organizzativa dell’ente sul territorio è istituita la sede operativa di Torre Orsaia. Le sedi così individuate ospitano gli uffici, i servizi e le strutture dell’ente.

3. Il consiglio generale può deliberare l’apertura di sportelli e strutture polifunzionali degli uffici della comunità montana presso i comuni membri e/o aggregati, al fine di migliorare la fruibilità dei servizi erogati all’utenza.

Articolo 4

Albo pretorio e sito web istituzionale

1. Il presidente individua, nelle sedi legale ed operativa della comunità montana, appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono di porre a conoscenza del pubblico.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità anche esterna e la facilità di lettura degli atti.

3. Il segretario generale sovrintende all'affissione all'albo pretorio degli atti e degli avvisi di cui al primo comma, avvalendosi di dipendenti appositamente incaricati e, su loro attestazione, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. La comunità montana pubblica e diffonde, attraverso il proprio sito web istituzionale, gli atti e le notizie di interesse generale, con particolare riguardo a quelle relative agli appalti e alle forniture.

Articolo 5

Sigillo, stemma e gonfalone

1. La comunità montana, negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di "Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo", nonché con uno stemma ed un gonfalone, le cui fogge vengono approvate dal consiglio generale a maggioranza assoluta dei propri componenti. In caso di modifiche dello stemma e del gonfalone, la relativa approvazione dovrà avvenire con le medesime procedure di cui innanzi.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Capo II **Attribuzioni**

Articolo 6

Assetto funzionale

1. La comunità montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dai comuni membri, dalla provincia e dalla regione.

3. È titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei comuni membri ed aggregati e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.

4. Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi.

Articolo 7

Finalità ed obiettivi

1. La comunità montana si avvale della propria autonomia statutaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, per l'organizzazione della sua struttura e per lo svolgimento della propria attività, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle norme del presente statuto.

2. La comunità montana persegue prioritariamente i seguenti obiettivi settoriali:

- a) promuove, favorisce e coordina le iniziative, pubbliche e private, rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e, in particolare, turistica del proprio territorio, curando gli interessi delle genti locali nel rispetto delle caratteristiche fisiche, culturali e sociali proprie del territorio montano;
- b) promuove, favorisce ed attua l'esercizio associato delle funzioni comunali, agevolando l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi, omogenei su tutto il proprio territorio;
- c) stimola la realizzazione di strutture di servizio sociale, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nel territorio montano;
- d) implementa e gestisce servizi informatici ed informativo - telematici, con particolare riguardo ai sistemi informativi territoriali, al fine di operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali;
- e) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

3. La comunità montana persegue il conseguimento dei suddetti obiettivi attraverso:

- a) l'esercizio delle funzioni attribuitegli da leggi statali e regionali, nonché di quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni membri ed aggregati;

- b) la gestione degli interventi speciali stabiliti dai regolamenti dell'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
- c) l'organizzazione e la gestione dell'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegati dalla Regione o da altri soggetti, con particolare riguardo ai seguenti settori:
 - costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività dei comuni membri ed aggregati, specie per i compiti di salvaguardia e tutela del territorio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
 - organizzazione del trasporto locale ed in particolare di quello scolastico;
 - organizzazione del servizio di polizia municipale;
 - gestione in forma associata, per conto dei comuni e di altri enti, dello sportello unico per le attività produttive.
- d) l'esercizio della propria competenza diretta ed immediata nella realizzazione di tutte le opere pubbliche di carattere sovracomunale;
- e) la delega ad altri enti o soggetti operanti nel territorio dell'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni;
- f) l'acquisto, l'affitto, l'esproprio o la gestione di terreni per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, riserve naturali, anche fluviali o marine, od altro, per creare in tal modo un proprio demanio forestale, ai sensi dell'articolo 9 della legge istitutiva;
- g) l'esproprio degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche;
- h) la realizzazione di infrastrutture viarie integrate, sia terrestri che marine ed aeree, rivolte a migliorare l'inserimento del territorio della comunità montana nell'ambito regionale e nazionale, sviluppando i rapporti e gli scambi commerciali, culturali e turistici;
- i) la promozione della gestione del patrimonio forestale mediante convenzioni tra i proprietari, ovvero a mezzo di costituzione, anche in forma coattiva, di consorzi forestali ai sensi dell'articolo 9 della legge sulla montagna;
- j) la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Articolo 8

Programmazione e cooperazione interistituzionale

1. La comunità montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio, sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, delle risorse e dei servizi.

2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Titolo II ORGANI POLITICI

Articolo 9

Articolazione degli organi

1. Sono organi elettivi della comunità montana il consiglio generale, la giunta esecutiva ed il presidente della comunità montana.
2. I membri del consiglio generale assumono il nome di consiglieri generali ed i membri della giunta esecutiva quello di assessori.
3. Agli amministratori della comunità montana si applicano le disposizioni circa lo status degli amministratori locali previste dal capo IV del titolo III del testo unico.

Capo I

Il consiglio generale

Articolo 10

Definizione, ruolo e sede delle riunioni

1. Il consiglio generale, quale organo di rappresentanza dei comuni membri, determina l'indirizzo politico della comunità montana attraverso l'adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo sugli altri organi dell'ente.
2. Gli atti fondamentali riguardano l'ordinamento istituzionale e la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione socioeconomica e finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.
3. Il consiglio generale e la giunta esecutiva, si riuniscono alternativamente presso la sede legale e presso quella operativa dell'ente.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche su richiesta dei comuni membri, il consiglio generale può riunirsi in sessione decentrata presso la sede di uno dei comuni stessi per discutere di questioni di specifico rilievo delle singole realtà comunali.

Articolo 11

Composizione e durata

1. Il consiglio generale della comunità montana è composto esclusivamente dai sindaci dei comuni membri o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.
2. Il consiglio generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data del suo insediamento. Quarantacinque giorni prima della scadenza, i comuni membri provvedono al rinnovo del proprio rappresentante in seno al consiglio generale, non le modalità indicate nell'art. 9 della legge regionale e nei commi successivi.
3. In caso di rinnovo dei consigli comunali di almeno la metà dei comuni membri, si procede all'integrale rinnovo del consiglio generale.
4. Il sindaco di ogni comune membro, ove non partecipi direttamente, provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla sua elezione e/o dalla scadenza del consiglio generale, alla individuazione del rappresentante del proprio comune, che resterà in carica fino alla scadenza del consiglio generale. Provvede, altresì, alla sostituzione del rappresentante deceduto, dimessosi, impedito in via permanente, rimosso o che ha perso la qualità di assessore o consigliere del proprio comune.
5. L'atto di individuazione del rappresentante comunale, da parte del sindaco, non potrà contenere limitazioni di durata o vincoli di mandato, dovrà essere depositato al protocollo dell'ente e produrrà i suoi effetti dalla successiva seduta del consiglio generale.
6. Il consigliere generale entra in carica al momento della convalida della designazione da parte del consiglio generale della comunità montana ed esercita le sue funzioni fino al subentro in carica del successore.

7. Le dimissioni da consigliere generale sono irrevocabili e vanno presentate al sindaco del comune dove ricopre la carica di amministratore ed al presidente della comunità montana.

8. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere generale, il sindaco provvede alla sua sostituzione nei trenta giorni successivi alla conoscenza della vacanza.

9. Il consigliere generale, che sostituisce un altro consigliere cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere generale sostituito.

10. In caso di cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi causa, il comune continua ad essere rappresentato dal consigliere generale dallo stesso individuato fino all'acquisizione agli atti della comunità montana del provvedimento di individuazione del successore o, se antecedente, fino alla nomina del commissario straordinario.

Articolo 12

Competenze

1. Il consiglio generale ha competenza limitata agli atti fondamentali elencati nell'articolo 12 della legge regionale.

2. Il consiglio generale esercita le proprie competenze e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, di trasparenza e di legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendone il raccordo con quella provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali del consiglio generale debbono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, delle finalità da conseguire, nonché l'indicazione della destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Il consiglio generale ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Articolo 13

Regolamento per il funzionamento del consiglio generale

1. Il consiglio generale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri generali assegnati, il regolamento per il suo funzionamento.

2. Il regolamento disciplina, nel rispetto delle norme statutarie, il funzionamento delle sedute consiliari, le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte, la costituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari e la loro composizione, l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri e la composizione dei gruppi consiliari.

Articolo 14

Seduta d'insediamento – Consigliere anziano

1. La seduta d'insediamento del consiglio generale è convocata dal presidente uscente ed è presieduta dal consigliere più anziano, intendendosi per tale quello più anziano di età. Qualora il presidente uscente non vi provveda, effettuerà la prima convocazione il consigliere anziano.

2. Il consigliere anziano convoca e presiede, fino ad esecutività della deliberazione di elezione del presidente e salva la sua immediata esecutività, oltre alla seduta d'insediamento, anche le sedute successive.

3. La seduta d'insediamento dovrà essere convocata, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 15, comma 2, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione del Sindaco dell'ultimo comune membro.

4. L'adunanza consiliare di cui ai commi precedenti è riservata alla convalida dei consiglieri designati ed all'elezione del presidente e della giunta esecutiva.

5. La seduta è pubblica ed a essa possono prendere parte anche i consiglieri dei quali si discute la convalida.

6. In sede di convalida dei consiglieri e di elezione del presidente e della giunta esecutiva si procede con votazione palese.

Articolo 15 **Funzionamento**

1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente, che è investito del potere di mantenere l'ordine, assicurare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

2. Il consiglio generale è convocato in seduta ordinaria dal presidente, che fissa l'ordine del giorno della seduta, con avviso scritto, da inviare ai consiglieri generali in carica ai rispettivi recapiti fax o di posta elettronica dagli stessi indicati o, in assenza, a quelli del comune di appartenenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora d'inizio della seduta, l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e la sede della riunione.

3. Il consiglio generale è convocato in seduta straordinaria su richiesta:

- a) di un terzo dei consiglieri generali assegnati;
- b) del revisore dei conti quando siano riscontrate gravi irregolarità gestionali;
- c) della giunta esecutiva.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, il presidente convoca la seduta entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Se il presidente non vi provvede, il consigliere anziano convoca il consiglio generale nei successivi cinque giorni.

5. Nei casi d'urgenza il presidente convoca la seduta, con le modalità di cui al precedente comma 1, con avviso da inviare ai consiglieri generali almeno il giorno precedente a quello fissato per la riunione.

6. Il consiglio generale non può deliberare se non intervengono alla seduta almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nella seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima di un'ora da quella fissata per la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri generali assegnati. Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

7. Le sedute del consiglio generale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che ne disciplina il funzionamento. In presenza di eccezionali circostanze, il consiglio generale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

8. Tutte le deliberazioni consiliari vengono assunte con votazione resa in forma palese salvo diversa disposizione di legge o di statuto.

9. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del consiglio generale in giorni successivi anche non consecutivi.

Articolo 16 **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio generale è stabilito dal presidente con proprio decreto.

2. L'avviso di convocazione del consiglio generale con il relativo ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio delle sedi legale ed operativa della comunità montana.

Articolo 17 **Votazioni e verbalizzazione**

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio generale se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, sono esclusi i consiglieri generali che, prima della votazione, abbiano dichiarato la propria astensione o la non partecipazione al voto.

3. Non concorrono invece a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza, i consiglieri generali tenuti ad astenersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dall'aula.

4. Per le nomine o per le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su indicazione dei capigruppo consiliari. In caso di mancato accordo, le nomine avvengono a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo.

In quest'ultimo caso sono validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani d'età, fatte salve eventuali riserve per la minoranza consiliare, previste dalla legge.

5. Il segretario generale, anche avvalendosi di personale di fiducia, redige i verbali delle riunioni del consiglio generale che sottoscrive assieme al presidente della seduta.

Capo II

Commissioni e gruppi consiliari

Articolo 18

Commissioni consiliari

1. Per un migliore esercizio delle sue funzioni, il consiglio generale può avvalersi di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio di rappresentanza proporzionale dei gruppi.

2. Le commissioni consiliari, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, dal regolamento di funzionamento del consiglio, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 44 del testo unico e nel presente statuto.

Articolo 19

Commissioni Speciali

1. Il consiglio generale può istituire commissioni speciali, anche con la presenza di componenti esterni, incaricate di esperire indagini conoscitive e, in generale, di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della comunità montana.

2. Il regolamento di funzionamento del consiglio determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali, sempre, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 44 del testo unico e nel presente statuto.

Articolo 20

Diritti dei consiglieri generali

1. Ogni consigliere generale dispone del generale diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio generale.

2. Ogni consigliere ha diritto di presentare mozioni, interrogazioni o istanze di sindacato ispettivo, secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio, nel rispetto dell'articolo 43 del testo unico.

3. Per l'espletamento del proprio mandato, il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della comunità montana e dalle aziende ed enti dipendenti dalla medesima, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

4. Il consigliere generale è tenuto al segreto sugli atti e sulle notizie acquisite in tutti i casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 21

Gruppi Consiliari e Capigruppo

1. Tutti i consiglieri sono tenuti ad aderire ad un gruppo, composto da almeno due consiglieri generali.

2. I consiglieri che non si riconoscono in nessun gruppo consiliare possono costituirsi in un unico gruppo misto.

3. Entro dieci giorni dalla seduta d'insediamento del consiglio generale ciascun gruppo costituito nomina il capogruppo e lo comunica per iscritto al presidente.

4. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione al consiglio generale dal presidente, per la formale presa d'atto, nella prima seduta utile.

5. Nelle more della nomina dei capigruppo, per ciascun gruppo costituito viene considerato capogruppo il consigliere più anziano d'età.

6. Le comunicazioni ai capigruppo di cui all'articolo 125 del testo unico, sono effettuate presso il recapito fax o di posta elettronica dagli stessi indicati o, in assenza, a quelli del comune di loro appartenenza.

7. La Conferenza dei Capigruppo è un organo consultivo, che concorre alla programmazione delle riunioni consiliari ed assicura il migliore svolgimento dei lavori dell'assemblea.

8. Il presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sugli argomenti sottoposti all'esame del consiglio generale.

Articolo 22

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei consiglieri

1. I casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri generali sono regolati dalle norme contenute nel titolo III, capo II del testo unico, nel cui contesto, i richiami al comune s'intendono riferiti alla comunità montana.

2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del testo unico, i consiglieri decadono dalla carica anche quando non partecipino a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute in un anno, del consiglio generale senza giustificato motivo, da comunicarsi in forma scritta al presidente del consiglio.

3. La decadenza viene pronunciata dal consiglio generale, su proposta del presidente, una volta decorso il termine di dieci giorni dalla data di notificazione al consigliere generale interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali cause giustificative da questi addotte.

Capo III

Giunta esecutiva

Articolo 23

Definizione

1. La giunta esecutiva è l'organo collegiale di governo della comunità montana.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità decisionale e della visione d'insieme degli interessi dei comuni membri.

3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio generale.

Articolo 24

Elezioni, composizione e surroga

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da un assessore e viene eletta dal consiglio generale nella seduta d'insediamento, subito dopo la convalida dei consiglieri generali designati.

2. Nel caso di rinnovo dei rappresentanti di almeno la metà dei comuni membri, l'elezione della giunta esecutiva avviene entro trenta giorni dalla data di convalida, o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri generali assegnati, contenente la lista dei candidati alle cariche di presidente, di vicepresidente e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di presidente.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri generali assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute nel termine di cui al precedente comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il consiglio generale viene sciolto secondo le modalità contenute nell'articolo 141 del testo unico.

5. La giunta esecutiva entra in carica non appena la deliberazione di nomina sia divenuta esecutiva a norma dell'articolo 134 del testo unico.

6. Sono eleggibili alle cariche di presidente, vicepresidente e assessore esclusivamente i membri in carica del consiglio generale.

7. La vacanza permanente della carica di presidente o di oltre la metà dei restanti componenti della giunta esecutiva comporta la decadenza della giunta esecutiva stessa.

8. La vacanza dalle cariche suddette si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di comune membro.

9. Non si ha vacanza della carica in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

10. Le dimissioni presentate dai componenti della giunta esecutiva diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione.

Articolo 25

Mozione di sfiducia

1. La giunta esecutiva risponde del proprio operato al consiglio generale.

2. Il presidente e la giunta esecutiva cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Tale mozione dovrà essere comunicata ai singoli componenti la giunta esecutiva entro cinque giorni dalla sua presentazione.

6. Se il presidente non procede alla convocazione del consiglio generale nei termini di cui sopra, vi provvede entro i successivi cinque giorni il consigliere anziano.

7. Il voto del consiglio generale contrario ad una proposta del presidente o della giunta esecutiva non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 26

Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato con deliberazione del consiglio generale, su proposta motivata scritta del presidente, debitamente trasmessa all'interessato.

2. La deliberazione di revoca può riguardare anche il vicepresidente, ma non oltre la metà dei componenti la giunta esecutiva.

3. La seduta del consiglio generale che discute della revoca di un assessore, dovrà tenersi in forma pubblica e non potrà aver luogo prima che siano state esaminate le giustificazioni addotte dall'interessato, purché pervenute entro dieci giorni dalla consegna della proposta, ovvero prima che sia inutilmente decorso detto termine.

4. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Alla sostituzione dei singoli componenti della giunta deceduti, dimissionari, revocati o cessati provvede il consiglio generale nella prima seduta, con le stesse modalità previste per l'elezione della giunta esecutiva.

Articolo 27

Durata in carica e surrogazione

1. La giunta esecutiva rimane in carica per tutta la durata del consiglio generale e decade dalla carica in caso di rinnovo parziale del consiglio generale, riguardante contemporaneamente la metà dei consiglieri generali assegnati.

2. Il presidente e la giunta esecutiva rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

Articolo 28 **Competenze**

1. Alla giunta esecutiva compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano tra le competenze attribuite dalla legge o dallo statuto, al consiglio generale, al presidente o ai dirigenti o ai funzionari responsabili. La giunta collabora altresì con il presidente nell'esecuzione degli atti e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio generale

2. La giunta esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti ed i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto. Adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge.

Articolo 29 **Funzionamento**

1. La giunta esecutiva è convocata e presieduta dal presidente, che stabilisce l'ordine del giorno ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. La giunta esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite con atto deliberativo della giunta esecutiva stessa.

4. Le adunanze della giunta esecutiva non sono pubbliche. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi della comunità montana, nonché, esperti e tecnici invitati dal presidente ed anche, se richiesto, e sempre senza diritto di voto, il revisore dei conti.

Capo IV **Presidente**

Articolo 30 **Definizione**

1. Il presidente è il capo dell'esecutivo della comunità montana e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di alta amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive dell'ente.

3. Al presidente sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 31 **Elezione e durata in carica**

1. Il presidente viene eletto dal consiglio generale nel suo seno assieme al vicepresidente ed alla giunta esecutiva secondo le modalità stabilite dallo statuto.

2. Per la durata in carica del presidente si osservano le disposizioni previste dall'articolo 12 della legge regionale.

3. In caso di decadenza, morte o rimozione del presidente, le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente per l'ordinaria amministrazione, il quale provvede a convocare il Consiglio generale per l'elezione del presidente ed il rinnovo integrale della giunta esecutiva entro quindici giorni dall'evento.

4. In caso di impedimento transitorio, il presidente della comunità montana è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 32 **Attribuzioni**

1. Spettano al presidente le seguenti attribuzioni:

- a) la rappresentanza legale della comunità montana;
- b) convoca e presiede le riunioni del consiglio generale;
- c) la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica;
- d) impartisce direttive ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
- f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
- g) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della comunità montana;
- h) compie gli atti conservativi dei diritti della comunità montana;
- i) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti alla comunità montana.
- j) convoca e presiede la giunta esecutiva definendo gli ordini del giorno delle rispettive sedute;
- k) coordina l'attività della giunta esecutiva e dei singoli assessori;
- l) definisce e stipula i protocolli d'intesa tra i comuni membri ed aggregati con la comunità montana;
- m) nomina i rappresentanti della comunità montana, presso enti, aziende ed istituzioni, nel rispetto degli indirizzi consiliari, salva la competenza del consiglio generale espressamente prevista dalla legge;
- n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti alla comunità montana, rispettino gli obiettivi e gli indirizzi indicati dal consiglio generale;
- o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- p) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- q) interviene alle sedute delle commissioni consiliari;
- r) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio generale entro sessanta giorni; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- s) convoca, presiede e coordina l'attività della conferenza dei sindaci di cui al successivo Capo V;
- t) adotta tutti i provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo statuto non abbia espressamente demandato alla competenza dei dirigenti.

Articolo 33 **Dimissioni**

- 1. Le dimissioni del presidente sono consegnate al segretario generale, il quale provvede a informarne per iscritto i consiglieri generali.
- 2. Le dimissioni del presidente sono irrevocabili e comportano la decadenza dell'intera giunta esecutiva.
- 3. Entro trenta giorni dalla loro presentazione, il consiglio generale ne prende atto e procede contestualmente alla elezione di un nuovo presidente e di una nuova giunta esecutiva.

Capo V **Conferenza dei sindaci**

Articolo 34 **Definizione e ruolo**

- 1. È istituita, presso la comunità montana, la conferenza dei sindaci, quale organismo consultivo tenuto ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle seguenti funzioni:
 - a. esercizio di servizi in forma associata;
 - b. realizzazione interventi nei territori montani, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale;

- c. esercizio di funzioni in materia di forestazione e bonifica montana, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale;
- d. completamento di interventi avviati antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale dalle preesistenti comunità montane e non ancora completati.

2. La Conferenza dei sindaci, nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, è composta dai sindaci di tutti i comuni associati e, negli altri casi, è composta da tutti i sindaci dei comuni già facenti parte delle preesistenti comunità montane e non più inclusi nelle nuove perimetrazioni disposte dalla legge regionale, elencati al n. 19 dell'Allegato "A" alla stessa.

3. La conferenza dei sindaci viene convocata e presieduta dal presidente della comunità montana e risulta validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le decisioni della Conferenza dei Sindaci vengono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. La conferenza dei sindaci può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei sindaci che la compongono.

6. La conferenza dei sindaci può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame dal presidente.

7. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite dallo Statuto, esercita anche quelle fissate dalle convenzioni regolanti la gestione associata di servizi e funzioni comunali.

Titolo III ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I Tecnostrutture

Articolo 35

Assetto organizzativo

1. L'organizzazione degli uffici e delle strutture della comunità montana, le linee di indirizzo e la pianificazione del fabbisogno di personale, le misure finanziarie necessarie, la gestione delle risorse umane ed ogni altro adempimento in materia di personale sono esercitati dalla Giunta Esecutiva, conformemente alla vigente normativa in materia.

2. L'organizzazione è improntata a criteri di funzionalità, è orientata a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, è ispirata ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità, è volta al conseguimento dei fini istituzionali e ad assicurare il compiuto esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla comunità montana.

3. L'organizzazione amministrativa della comunità montana si articola in unità operative, aggregate tra loro, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali e, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie.

4. I servizi e gli uffici operano in funzione del soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti e verificandone la rispondenza ai bisogni espressi dall'utenza ed all'economicità di gestione.

5. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

6. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Articolo 36

Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

1. La disciplina del personale della comunità montana è regolata, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nonché dei principi fissati dallo statuto, attraverso il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. La giunta esecutiva approva il predetto regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi della comunità montana, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio generale ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del testo unico.

3. La comunità montana, attraverso il predetto regolamento, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa ed i rapporti reciproci tra direzione.

4. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, l'attività regolamentare e organizzativa della comunità montana viene esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo tale da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

5. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel regolamento di cui al presente articolo è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Articolo 37

Rapporti tra organi politici e direzione

1. Gli organi politici della comunità montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Alla direzione della comunità montana ed ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3. I rapporti tra organi politici e direzione sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Articolo 38

Segretario generale

1. Il segretario generale ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio generale e della giunta esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.

3. L'incarico dirigenziale di Segretario generale è conferito con decreto del presidente, in base alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali e secondo le specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

4. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

5. Il Segretario generale, inoltre:

- a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b. su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al presidente, agli assessori e ai singoli consiglieri
- c. quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio o la legge non preveda forme diverse di stipulazione, roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali la comunità montana è parte, nonché autentica le scritture private e gli atti unilaterali d'interesse della stessa comunità montana;
- d. esercita, in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti, ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente, tra cui quelle previste dall'art.107, comma 3, del testo unico, con riferimento ad uno o più servizi in cui si articola la struttura della comunità montana.

6. Il Segretario generale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

7. Il Segretario generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei responsabili dei servizi e di tutto il personale della comunità montana.

8. Il Segretario generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della comunità montana, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini, al segretario generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi.

Articolo 39

Responsabili dei servizi

1. Ciascun servizio individuato dal regolamento è affidato dal segretario generale, sentito il presidente, ad un responsabile di servizio, il quale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento di cui all'art. 36.

2. Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per il servizio di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto ed il regolamento di cui all'art. 36 espressamente non riservino al segretario generale o agli organi di governo dell'ente.

3. Ai responsabili dei servizi titolari di posizione organizzativa sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui, in particolare, quelli stabiliti dall'art. 107, comma 3, del testo unico, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, dai regolamenti dell'ente e dall'atto d'incarico, ossia:

- e. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- f. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- g. l'adozione delle determinazioni a contrattare;
- h. la stipulazione dei contratti, nell'esclusivo interesse dell'ente;
- i. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ciascuno per il servizio di competenza, in conformità agli atti di programmazione adottati dall'organo politico e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;
- j. gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato al servizio;
- k. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni di competenza della comunità montana, come quelle in materia forestale e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia;
- l. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- m. l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della giunta esecutiva e del consiglio generale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché di quello di regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio economico-finanziario, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

4. I responsabili dei servizi partecipano al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria della comunità montana, nell'ambito delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento del segretario generale.

Articolo 40 **Sostituzioni**

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del segretario generale, uno dei responsabili dei servizi incaricato di posizione organizzativa, designato dal presidente, può essere incaricato di specifiche funzioni vicarie.

2. Il responsabile di servizio temporaneamente assente o impedito è obbligato a designare il proprio sostituto tra i responsabili degli altri servizi e questi non possono esimersi dalla sostituzione.

Articolo 41 **Responsabilità**

1. Il segretario generale ed i responsabili dei servizi sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'intera organizzazione operativa cui sono preposti.

2. Il segretario generale ed i responsabili dei servizi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli, della gestione del personale e delle generali risorse finanziarie e strumentali assegnategli.

3. Al termine di ogni programma o progetto e, comunque, all'inizio di ciascun anno, il segretario generale ed i responsabili dei servizi presentano al presidente una relazione sull'attività svolta, avente particolare riguardo agli obiettivi conseguiti.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 42

Specifiche professionalità e incarichi a contratto

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi, riferiti alla direzione ed all'assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica, all'informatizzazione, nonché alla gestione associata di servizi, La comunità montana potrà ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, mediante la stipula di convenzioni a termine, a norma dell'art. 110, comma 6 del testo unico.

2. Nella programmazione degli interventi e delle iniziative si dovranno preventivamente individuare gli obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, di cui al comma 1, predeterminandone tempi, costi, soggetti e procedure.

3. Attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi saranno fissati limiti, criteri e modalità di ricorso a tali alle collaborazioni esterne di cui al comma 1, con deliberazione della giunta esecutiva.

4. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico, la copertura dei posti di segretario generale e di responsabile dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per tali posti, il regolamento di cui all'art. 36 definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

5. Ove non si possa far fronte con personale in servizio ed in assenza di professionalità analoghe nell'ente, per prestazioni che richiedono un'alta specializzazione, ovvero per la copertura dei posti di responsabile di servizio, a norma dell'art. 110, comma 2, del testo unico, il regolamento di cui all'art. 36 stabilisce limiti, criteri e modalità con cui la giunta esecutiva, con proprio provvedimento motivato, può autorizzare la stipula, al di fuori della dotazione organica, di contratti a tempo determinato per i responsabili dei servizi e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

6. I contratti di cui al comma 5 possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, arrotondando il prodotto all'unità superiore e, comunque, per almeno una unità.

7. I costi dei contratti di cui ai precedenti commi 5 e 6, a cui si applicano tutti i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 110, commi 3 e 4, del testo unico, sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

Capo II

Staff generale di coordinamento

Articolo 43

Conferenza di direzione

1. Il coordinamento generale che si realizza a livello di tutte le strutture organizzative dell'ente consiste essenzialmente in un'attività di programmazione e di raccordo diretta a:

- assicurare un costante rapporto funzionale tra la struttura organizzativa e gli organi dell'amministrazione;
- promuovere la traduzione delle scelte politico-amministrative in programmi operativi e stabilire la loro ripartizione tra i servizi interessati;
- analizzare e disporre l'utilizzazione del personale in relazione alla programmazione ed in rapporto alle effettive esigenze dei singoli servizi;
- adottare i provvedimenti ritenuti idonei al raggiungimento di una maggiore efficienza funzionale ed organizzativa generale.

2. La funzione di coordinamento definita nel precedente comma viene assicurata dalla conferenza di direzione, formata da tutti i responsabili dei servizi e presieduta dal segretario generale.

3. La conferenza di direzione viene convocata dal segretario generale di propria iniziativa o su richiesta di almeno due responsabili di servizi, del presidente o della giunta esecutiva.

4. Alle riunioni della conferenza di direzione possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i membri della giunta esecutiva.

5. La conferenza di direzione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del segretario generale.

6. Di ogni seduta della conferenza di direzione viene redatto apposito verbale, numerato progressivamente, a cura di uno dei suoi componenti ovvero da un dipendente appositamente incaricato.

Articolo 44

Attribuzioni

1. Le attribuzioni della conferenza di direzione, nell'ambito dei principi dello statuto, sono stabilite, in generale, dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e, in particolare dalla stessa conferenza di direzione.

Titolo IV

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I

Programmazione e cooperazione

Articolo 45

Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la comunità montana assume, in attuazione dei principi contenuti nel precedente articolo 7, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della comunità montana è mirata a:

- a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri ed aggregati e coordinamento delle loro azioni;
- d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
- e) armonizzare l'azione della comunità montana con quella della regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- g) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- la cooperazione con i comuni membri ed aggregati è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
- la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali ed a controllare i risultati.

Articolo 46

Documenti programmatici

1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nella parte seconda "ordinamento finanziario e contabile" del testo unico, la comunità montana adotta, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti e di evitare duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a. il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico;
- b. il programma annuale operativo di attuazione, contenente una specifica articolazione relativa ai servizi e funzioni comunali da gestire in forma associata.

Articolo 47

Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico

1. La comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e provvede ai suoi aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale, tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ha durata minima triennale e costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione dell'attività propria della comunità montana:

- a) comprende tutte le opere e gli interventi che la comunità intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, nonché gli interventi speciali che la comunità intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative comunitarie;
- b) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere per raggiungere determinati obiettivi, sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera;
- c) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
- d) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;
- e) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.

3. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge regionale e, in particolare, dall'articolo 7 della legge sulla montagna, il piano di sviluppo socioeconomico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione dei servizi, con particolare riferimento a quelli comunali da gestire in forma associata.

Articolo 48

Programmi annuali operativi di attuazione

1. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti l'elencazione delle opere e delle iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio di riferimento, oltre all'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci.

Articolo 49

Servizi e funzioni comunali gestite in forma associata

1. Una speciale sezione del programma annuale operativo di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico della comunità montana deve necessariamente riguardare l'esercizio associato di servizi e funzioni comunali.

2. Ai fini della definizione di tale specifica articolazione del programma annuale operativo, la comunità montana effettua una ricognizione dei servizi e funzioni comunali per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all'ambito territoriale ed alle esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica di cui al comma precedente, la comunità montana definisce, di concerto con i comuni interessati, le iniziative necessarie per la scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi e funzioni comunali, dando priorità ai servizi di supporto.

4. La sezione del programma annuale operativo riguardante l'esercizio associato dei servizi e funzioni comunali contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni interessati contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

5. Per le finalità di cui ai commi precedenti, la comunità montana istituisce un'apposita struttura, denominata "Ufficio Associato", avente il precipuo compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni comunali, di elaborare il piano dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione con la progettazione esecutiva e la loro gestione e di valutare i risultati conseguiti.

Capo II ***Servizi pubblici e forme associative***

Sezione I ***Servizi pubblici***

Articolo 50

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. La comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

3. La comunità montana impianta e gestisce i servizi pubblici, nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo V del testo unico, nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
- c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
- e) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- f) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza.

Articolo 51

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La direzione dei servizi gestiti in economia spetta al responsabile del competente servizio, che la esercita a norma di regolamento avvalendosi delle strutture dell'ente.

Articolo 52

Azienda speciale

1. L'azienda speciale è un organismo strumentale della comunità montana con propria personalità giuridica, dotata di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.

2. Nel caso in cui la comunità montana decida di avvalersi, per la gestione di servizi pubblici, della forma relativa all'azienda speciale, il consiglio generale ne approverà costituzione, statuto e conferimenti di capitale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 114 del testo unico.

3. Spetta, inoltre, al consiglio generale la determinazione degli indirizzi, l'esercizio della vigilanza sull'azienda e la verifica dei risultati di gestione.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, nel rispetto delle norme statutarie, sono disciplinati da propri regolamenti interni, approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende stesse.

5. Lo statuto dell'azienda prevede un apposito organo di revisione e forme interne di controllo gestionale.

Articolo 53

Istituzione

1. Il consiglio generale, per l'erogazione di servizi pubblici che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni attraverso apposito atto contenente il relativo regolamento, redatto in conformità del predetto articolo 114 del testo unico.

2. Il regolamento dell'istituzione ne disciplina l'organizzazione, l'attività, i trasferimenti, la dotazione organica di personale, i beni, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio generale al momento della costituzione ed aggiornati annualmente in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto dell'istituzione.

Articolo 54

Concessione a terzi

1. La comunità montana nella gestione dei servizi pubblici può fare ricorso alla forma della concessione a terzi, qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2. L'affidamento in concessione a privati della gestione di servizi pubblici avviene mediante atto unilaterale della comunità montana, adottato nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, il quale dovrà prevedere strumenti di verifica dei risultati conseguiti.

Articolo 55

Società di capitali

1. Qualora la natura o l'ambito territoriale del servizio da gestire richieda la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, la comunità montana potrà promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 115 e 116 del testo unico.

Articolo 56

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. La comunità montana, al fine di favorire il miglioramento qualitativo dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 119 del testo unico.

Sezione II

Forme associative

Articolo 57

Collaborazione con altri enti ed organismi pubblici

1. La comunità montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti ed organismi pubblici, ivi compreso l'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi, avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli 30, 31 e 34 del testo unico, secondo la specifica disciplina contenuta nei seguenti articoli.

Articolo 58

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi, nonché per la realizzazione di specifici programmi, la comunità montana promuove la stipula con i comuni membri ed aggregati, con altre comunità montane, con l'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con la Provincia, con la Regione e con altri soggetti pubblici o privati, di apposite convenzioni.

2. La convenzione è un accordo scritto tra le parti che determina tempi, soggetti, procedure, finanziamenti, obblighi e garanzie per la sua realizzazione.

3. Preparata e definita, anche mediante eventuali conferenze di servizio o d'intesa tra le parti interessate, la convenzione viene approvata dal consiglio generale.

4. Mediante la convenzione, previa intesa programmatica, può essere previsto l'esercizio associato di funzioni proprie anche con altre comunità montane e con comuni esterni all'area territoriale di pertinenza della comunità montana.

Articolo 59

Consorzi

1. Il consiglio generale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione di consorzi o aziende consortili tra enti e con privati per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per il conseguimento di economie di scala, qualora non risulti conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di una delle forme gestionali previste nel precedente articolo 53 e nel Titolo VII del presente Statuto.

Articolo 60

Accordi di programma

1. La comunità montana, per l'attuazione del proprio piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e/o di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma, secondo le modalità fissate nell'articolo 34 del testo unico.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla conclusione dell'accordo;
- b) individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il presidente definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza di tutte le formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dallo statuto.

Articolo 61

Rapporti con gli altri Enti Pubblici territoriali

1. La comunità montana, nell'ambito della propria autonomia ed in rapporto di pari dignità con altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione, con la provincia, con l'ente parco, con le altre comunità montane e con i comuni, per concorrere alla realizzazione di iniziative e di programmi interessanti il proprio territorio, per la promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

Articolo 62

Adesione all'UNCCEM

1. La comunità montana può aderire all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. La comunità montana può deliberare l'adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

Titolo V **DIRITTI DEI CITTADINI**

Capo I ***Individuazione dei diritti***

Articolo 63

Diritti

1. La comunità montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

Capo II ***Garanzie e strumenti***

Articolo 64

Diritto all'informazione

1. A ciascun cittadino utente è garantita un'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

2. La comunità montana istituisce, a termini dell'articolo 24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Articolo 65

Diritto di uguaglianza ed imparzialità

1. L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e d'imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Articolo 66

Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

1. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

2. Viene altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al precedente comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 67

Diritti di consultazione e controllo sociale

1. Per consentire ai cittadini far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla comunità montana.

Titolo VI FINANZA E CONTABILITA'

Capo I La gestione economica e finanziaria

Articolo 68

Entrate

1. La comunità montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo stato sia da altri enti e organismi pubblici e privati.

2. La comunità montana dispone anche del concorso alle spese di gestione in forma associata dei servizi da parte dei comuni membri e/o aggregati, commisurato in rapporto ai seguenti criteri:

- la metà in proporzione alla popolazione residente in ogni comune, rilevata nell'ultimo censimento ufficiale;
- la metà in rapporto alla superficie territoriale di ciascun comune.

Articolo 69

Ordinamento finanziario e contabile

1. La comunità montana adotta, sulla base delle disposizioni contenute nella parte seconda "ordinamento finanziario e contabile" del testo unico, il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Articolo 70

Tesoriere

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario.
2. Il regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.

Capo II

Il controllo finanziario e contabile

Articolo 71

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico - finanziaria della comunità, come disciplinata dal titolo VIII della parte seconda del testo unico, è affidata ad un solo revisore.

2. Il revisore dei conti viene eletto dal consiglio generale con voto palese tra gli appartenenti alle categorie previste dalla legge.

3. Le proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la segreteria generale almeno cinque giorni prima della data della seduta consiliare relativa alla sua elezione.

4. Il regolamento di contabilità potrà disporre la deroga ai limiti di affidamento di incarichi di cui all'articolo 238, comma 1, del testo unico.

5. Al revisore spetta il compenso stabilito dal consiglio generale nella delibera di nomina, entro i limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 72

Controlli interni di gestione

1. Nel rispetto dei principi enunciati nell'articolo 147 del testo unico, il regolamento di contabilità definisce forme, tipologia ed organizzazione dei controlli interni di gestione.

2. Per l'effettuazione dei controlli interni di gestione di cui al comma precedente, la comunità montana promuove e favorisce l'istituzione di uffici unici con i comuni membri ed altri enti locali, mediante convenzione che ne disciplini modalità costitutive e di funzionamento.

Articolo 73

Patrimonio della comunità montana

1. La comunità montana dispone di un proprio patrimonio costituito ai sensi delle leggi istitutive delle comunità montane preesistenti al riordino territoriale disposto con la legge regionale.

2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la comunità montana si avvale del complesso dei beni patrimoniali, di cui dispone, siccome posseduti nel rispetto della normativa vigente.

Titolo VII FUNZIONE NORMATIVA

Capo I Statuto

Articolo 74

Caratteri e contenuti

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della comunità montana in base ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
2. In particolare, lo statuto contiene la disciplina degli istituti indicati nell'articolo 5 della legge regionale.
3. La comunità montana adotta il proprio statuto nei modi previsti dalla legge regionale.
4. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli statuti dei comuni membri, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento della comunità montana alle quali devono conformarsi tutti i sotto ordinati atti normativi.

Articolo 75

Interpretazione

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
2. È escluso il ricorso all'interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è parimenti esclusa l'interpretazione autentica.
3. È ammesso il ricorso all'intenzione del normatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio generale.
4. Sono ammesse sia l'interpretazione estensiva che quella restrittiva.

Articolo 76

Modifiche e abrogazioni

1. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dalla giunta esecutiva, da un quinto dei consiglieri generali assegnati o da un terzo comuni membri, con delibere adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le proposte di modifica dello statuto, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame del consiglio generale entro trenta giorni dalla loro presentazione.
3. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma soltanto sostituite.
4. L'abrogazione dell'intero statuto può essere disposta esclusivamente con l'atto di approvazione di un nuovo statuto.

Articolo 77

Pubblicazione

1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della regione e, ove istituito, sul bollettino della comunità montana, anche all'albo pretorio delle sedi legale ed operativa della comunità montana stessa ed a all'albo pretorio dei comuni membri.

Capo II **Regolamenti**

Articolo 78

Caratteri e materie

1. La comunità montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto e può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

Articolo 79

Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al consiglio generale che la esercita su iniziativa della giunta esecutiva o di un quinto dei consiglieri generali in carica.
2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio della comunità montana per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione.
4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Articolo 80

Interpretazione

1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dal precedente articolo 75 per l'interpretazione dello statuto.

Capo III **Atti amministrativi**

Articolo 81

Forma

1. Gli atti amministrativi del consiglio generale e della giunta esecutiva sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.
2. Gli atti amministrativi del presidente, del segretario generale e dei responsabili dei servizi sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.
3. Ai decreti presidenziali e alle determinazioni si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 49 del testo unico.
4. Le determinazioni, distinte per singola struttura organizzativa, sono numerate progressivamente, su base annua, secondo l'ordine cronologico.

Articolo 82

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni del consiglio generale e della giunta esecutiva sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della comunità montana.
2. Ai sensi dell'articolo 140 del testo unico, anche per la comunità montana si applicano le norme sul controllo contenute nel capo I del titolo IV del medesimo testo unico.
3. Salve diverse specifiche disposizioni legislative o statutarie, tutti gli organi collegiali della comunità montana deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario generale.

Titolo VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 83

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

2. Il consiglio generale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte della popolazione, delle associazioni, organizzazioni ed enti, affidandone alla giunta esecutiva l'esecuzione.

Articolo 84

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di cui al testo unico, alla legge sulla montagna, alla legge istitutiva ed alla legge regionale, nonché, le norme, in quanto compatibili, vigenti per gli altri enti locali.

Articolo 85

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore delle norme regionali e/o statali di riassetto delle competenze amministrative degli enti locali, continuano ad applicarsi le norme di cui al testo unico, che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nella legge regionale.

Articolo 86

Norma finale

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente statuto, e di farlo osservare come statuto della comunità montana del "Bussento – Lambro e Mingardo".

Addì, 15 luglio 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pietro D'Angelo